



REPUBBLICA ITALIANA

18535/07-3

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Roberto PREDEN - Presidente -
- Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
- Dott. Nino FICO - Consigliere -
- Dott. Giacomo TRAVAGLINO - Consigliere -
- Dott. Giacinto BISOGNI - Consigliere -

**ORIGINALE**

Oggetto

*Opposizione  
all'esecuzione*

R.G.N. 12155/03

Cron. 18535

Rep. 6158

Ud. 06/07/07

ha pronunciato la seguente

**Contributo  
unificato**

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

C. [redacted] v. [redacted], elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX  
SETTEMBRE 1, presso l'avvocato ESCE GIOVANNI STUDIO  
UGHI NUNZIANTE, difeso dall'avvocato CARLO CANIGLIA,  
giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

LA PI [redacted] sas D [redacted] E [redacted] & C. in persona del legale  
rappresentante p.t. sig.ra elettivamente domiciliata in  
ROMA VIA PAISIELLO 55, presso lo studio dell'avvocato  
FRANCO GAETANO SCOCA, difesa dall'avvocato ROBERTO  
COLAGRANDE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

2007

1349



avverso la sentenza n. 433/02 del Tribunale di  
BRINDISI, emessa il 9/9/2002, depositata il 16/09/02;  
RG.338/1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 06/07/07 dal Consigliere Dott. Luigi  
Francesco DI NANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per la  
dichiarazione di inammissibilità.

### Svolgimento del processo

1. La sas P [REDACTED], titolare di azienda agricola in territorio di Brindisi, con atto di precetto del 16 febbraio 1999, ne ha intimato il rilascio allo affittuario V [REDACTED] C [REDACTED], facendogli comunicare l'avviso di rilascio per il successivo giorno 26 marzo.

V [REDACTED] C [REDACTED] ed il figlio [REDACTED], con ricorso al pretore di Brindisi dello stesso 26 marzo 1999, hanno dedotto che la Società non aveva diritto di procedere all'esecuzione, giacché non aveva corrisposto loro l'indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo ed hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione, che è stata disposta con decreto dello stesso giorno.

2. V [REDACTED] C [REDACTED], con successivo ricorso del 31 marzo, ha denunciato allo stesso pretore che, nonostante il provvedimento di sospensione, comunicato telefonicamente all'ufficiale giudiziario, la Società era stata immessa nel possesso del fondo ed ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'atto di consegna, perché compiuto senza tenere conto della sospensione dell'esecuzione.

La sas P[redacted] si è costituita nel giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.

3. Il tribunale di Brindisi, con sentenza del 16 settembre 2002, ha rigettato quest'ultima opposizione ed ha dichiarato che l'esecuzione era proseguita correttamente, perché l'ufficiale giudiziario non aveva ricevuto formale comunicazione del provvedimento di sospensione, non potendosi ritenere tale quella fatta dal C[redacted] per telefono.

4. V[redacted] C[redacted] ha proposto ricorso per cassazione. La sas Pigna ha resistito con controricorso.




#### **Motivi della decisione**

1. Il ricorso per cassazione è ammissibile.

L'opposizione, non altrimenti qualificata nella sentenza impugnata, infatti, è una opposizione agli atti esecutivi, poiché il ricorrente, richiamando il provvedimento di sospensione, si duole del proseguimento della procedura esecutiva nonostante detto provvedimento.

Se ne ricava che l'impugnazione contro la decisione è data dal ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, della Costituzione.

2. Il primo motivo del ricorso si riferisce al punto in cui la decisione impugnata ha dichiarato che non si poteva tenere conto della sospensione dell'esecuzione, poiché questa era stata comunicata telefonicamente all'ufficiale giudiziario nel corso dell'esecuzione.

V.   sostiene che l'immissione in possesso del fondo in favore della sas P  era illegittima, per essere stata disposta in presenza di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione e ciò indipendentemente dal fatto che la sospensione fosse stata comunicata all'ufficiale giudiziario.

2.1. Nell'esecuzione forzata per consegna o rilascio la tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo è esperibile fino a quando il processo esecutivo non si chiuda e ciò avviene con l'atto dell'ufficiale giudiziario di immissione in possesso ai sensi dell'art. 608 cod. proc. civ. (Cass. 26 marzo 2003, n. 488).

L'atto di immissione in possesso, naturalmente, è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi per vizi suoi propri.

2.2. Se ne ricava che, nella fattispecie, la immissione in possesso, era impugnabile con opposizione agli atti esecutivi contro l'atto medesimo, per vizi propri di questo e non per vizi (diversi) che investivano il procedimento di rilascio, come pretende il ricorrente.

Per questa ragione, il motivo non è fondato.

3. Il secondo motivo del ricorso, con il quale alla sentenza impugnata è addebitato il vizio di omessa motivazione della decisione, è inammissibile, poiché, nel regime processuale applicabile alla fattispecie, tale forma di censura non è consentita.

4. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.

**p. q. m.**

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in € 1.600,00, di cui € 100,00, per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 6 luglio 2007.

Luigi Francesco Di Nanni, est.

*Luigi Francesco Di Nanni*

Il Presidente

*R. Falla*

IL CANCELLIERE C1

*Innocenzo Battista*

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CSS

3 SET. 2007

IL CANCELLIERE C1

*Innocenzo Battista*

*[Signature]*